

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale. Sono fatti salvi gli effetti prodotti *medio tempore* dalla determina AAM/PPA n. 10 dell'8 gennaio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 21 del 25 gennaio 2019.

21A03000

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 21 maggio 2021, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui all'art. 75 della Costituzione:

«Volete Voi che sia abrogata la legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", limitatamente a:

Art. 1 «Fauna selvatica», comma 1-*bis*: limitatamente alle parole «o adeguare» e limitatamente alle parole «fatte salve le finalità di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a) primo e secondo trattino, della stessa direttiva, »; comma 2: abrogato; comma 3: limitatamente alle parole «Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142»; comma 7: limitatamente alle parole «e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'art. 8»;

Art. 2 «Oggetto della tutela», comma 2: abrogato;

Art. 4 «Cattura temporanea e inanellamento», comma 3: limitatamente alle parole «e per la cessione ai fini di richiamo»; comma 4: limitatamente alle parole «La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio.» e «appartenenti ad altre specie»; comma 5: limitatamente alle parole «abbatte, cattura»;

Art. 5 «Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi»: abrogato;

Art. 6 «Tassidermia», comma 1: limitatamente alle parole «e trofei»; comma 2: limitatamente alle parole «o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione»; comma 3: limitatamente alle parole «o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio»;

Art. 8 «Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale»: abrogato;

Art. 9 «Funzioni amministrative»: abrogato;

Art. 10 limitatamente alle parole nel titolo «-venatori», comma 1: limitatamente alle parole «-venatoria» e «e la regolamentazione del prelievo venatorio»; comma 2: abrogato; comma 3: limitatamente alle parole «In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altri leggi o disposizioni.»; comma 4: limitatamente alle parole «il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnati da»; comma 5: abrogato; comma 6: limitatamente alle parole «della caccia, »; comma 7: limitatamente alle parole «-venatori.» e «e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali»; comma 8: limitatamente alle parole «-venatori»; comma 8, lettera d): abrogato; comma 8, lettera e): abrogato; comma 8, lettera h): abrogato; comma 10: limitatamente alle parole «-venatoria»; comma 11: limitatamente alle parole «-venatoria»; comma 12: abrogato; comma 17: abrogato;

Art. 11 «Zona faunistica delle Alpi», comma 2: limitatamente alle parole «e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali»;

Art. 12 «Esercizio dell'attività venatoria», comma 1: abrogato; comma 2: limitatamente alle parole «o alla cattura» e «mediante

l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13»; comma 4: limitatamente alle parole «altro modo di»; comma 5: abrogato; comma 6: abrogato; comma 7: abrogato; comma 8: abrogato; comma 9: abrogato; comma 11: abrogato; comma 12: abrogato; comma 12-*bis*: abrogato;

Art. 13 «Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria»: abrogato;

Art. 14 limitatamente alle parole nel titolo «della caccia», comma 1: abrogato; comma 2: abrogato; comma 3: abrogato; comma 4: abrogato; comma 5: abrogato; comma 6: abrogato; comma 7: abrogato; comma 8: abrogato; comma 9: limitatamente alle parole «dei cacciatori» e «-venatorie» e «compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso»; comma 10: limitatamente alle parole «degli ambiti territoriali di caccia» e «in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, » e «delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito» e «il 20 per cento»; comma 11: limitatamente alle parole «Negli ambiti territoriali di caccia»; comma 12: abrogato; comma 13: abrogato; comma 14: limitatamente alle parole «di caccia» e «e dall'esercizio dell'attività venatoria»; comma 16: abrogato; comma 17: limitatamente alle parole «-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza»;

Art. 15 limitatamente alle parole nel titolo, «Utilizzazione dei Fondi ai fini della» e «programmata»: abrogato;

Art. 16 «Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie»: abrogato;

Art. 17 «Allevamenti», comma 1: limitatamente alle parole «alimentare, » «, ornamentale»; comma 2: limitatamente alle parole «da caccia»; comma 4: abrogato;

Art. 18 «Specie cacciabili e periodi di attività venatoria»: abrogato;

Art. 19 «Controllo della fauna selvatica», comma 1: abrogato; comma 2: limitatamente alle parole «anche nelle zone vietate alla caccia» e «di norma» e «Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento.» e «dalle guardie venatorie dipendenti» e «Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei Fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.»; comma 3: limitatamente alle parole «, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio»;

Art. 19-*bis* «Esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE»: abrogato;

Art. 21 «Divieti», comma 1-*a*): limitatamente alle parole «nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive»; comma 1-*b*): limitatamente alle parole «costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'art. 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'art. 32, comma 3, della legge medesima»; comma 1-*c*): limitatamente alle parole «ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica»; comma 1-*d*): limitatamente alle parole «, purché dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse indicanti il divieto»; comma 1-*e*): limitatamente alle parole «nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali»; comma 1-*f*): abrogato; comma 1-*g*): abrogato; comma 1-*h*): limitatamente alle parole «a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore»; comma 1-*l*): abrogato; comma 1-*m*): abrogato; comma 1-*n*): limitatamente alle parole «in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume»; comma 1-*p*): limitatamente alle parole «, al di fuori dei casi previsti dall'art. 5»; comma 1-*q*): abrogato; comma 1-*r*): abrogato; comma 1-*s*): abrogato; comma 1-*t*): limitatamente alle parole «non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico»; comma 1-*u*): limitatamente alle parole «usare munizione spezzata nella» e «usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre»; comma 1-*aa*): limitatamente alle parole «a partire



dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, lettera e); comma 1-bb): limitatamente alle parole «, ad eccezione delle seguenti: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*)»; comma 1-cc): limitatamente alle parole «non provenienti da allevamenti, »; comma 1-ee): limitatamente alle parole «, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia»; comma 1-ff): abrogato; comma 2: abrogato; comma 3: limitatamente alle parole «interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi»;

Art. 22 «Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio»: abrogato;

Art. 23 «Tasse di concessione regionale», comma 1: limitatamente alle parole «, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'art. 22»; comma 2: abrogato; comma 3: abrogato; comma 5: limitatamente alle parole «Gli appostamenti fissi, » e «-venatorie» e «-venatorie»;

Art. 24 «Fondo presso il Ministero del tesoro», comma 2-a): abrogato; comma 2-b): limitatamente alle parole «1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della»; comma 2-c): abrogato; comma 3: abrogato; comma 4: abrogato;

Art. 26 limitatamente alle parole nel titolo «e dall'attività venatoria», comma 1: limitatamente alle parole «in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, »; comma 2: limitatamente alle parole «e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative»;

Art. 27 limitatamente alle parole nel titolo «venatoria», comma 1-a): limitatamente alle parole «le armi da caccia di cui all'art. 13 nonchè», e «Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65»; comma 1-b): limitatamente alle parole «delle associazioni venatorie, » e «presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale»; comma 4: limitatamente alle parole «venatorie, »; comma 5: limitatamente alle parole «nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni»; comma 6: limitatamente alle parole «sull'esercizio venatorio»; comma 7: limitatamente alle parole «, venatorie»; comma 9: abrogato;

Art. 28 limitatamente alle parole nel titolo «venatoria», comma 1: abrogato; comma 2: limitatamente alle parole «con esclusione» e «autorizzati»; comma 3: limitatamente alle parole «alla disciplina dell'attività venatoria» e «tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste»; comma 4: limitatamente alle parole «consegna o della»; comma 5: abrogato;

Art. 29 «Agenti dipendenti degli enti locali», comma 1: limitatamente alle parole «venatoria»;

Art. 30 «Sanzioni penali»: abrogato;

Art. 31 «Sanzioni amministrative»: abrogato;

Art. 32 «Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio»: abrogato;

Art. 33 «Rapporti sull'attività di vigilanza», comma 1: limitatamente alle parole «di cui all'art. 9»;

Art. 34 «Associazioni venatorie»: abrogato;

Art. 35, comma 1: limitatamente alle parole «venatoria 1994-1995»;

Art. 36, comma 1: abrogato; comma 2: abrogato; comma 3: limitatamente alle parole «appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge»; comma 4: abrogato; comma 5: limitatamente alle parole «nella stagione venatoria 1994-1995»;

Art. 37 «Disposizioni finali», comma 3: limitatamente alle parole «e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'art. 27, comma 1, lettera b)»?».

Dichiarano di eleggere domicilio presso il Comitato «Si Aboliamo la Caccia» in via Al Lavatoio n. 4/c - Varallo (VC); e-mail: comitato@referendumsiaboliamolacaccia.it

21A03225

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/000819/XVJ(53) del 6 maggio 2021, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.a. con sede e stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, come di seguito indicato:

bomba da mortaio 120 mm HE M580A1: I categoria;  
 corpo bomba 120 mm HE carico: II categoria;  
 composizione B con HNS: II categoria;  
 spoletta PDM8100 per bomba da mortaio da 120 mm: II categoria;  
 pasticca booster in Comp. A5 SIL014: II categoria;  
 carica in Comp. A5 SIL015: II categoria;  
 booster aggiuntivo in Comp. A5 SIL018: II categoria;  
 carica fondamentale M568: I categoria;  
 innesco M560: V categoria gruppo «B»;  
 polvere propellente EX03: I categoria;  
 carica aggiuntiva M546: I categoria;  
 propellente MEC 1202: I categoria;  
 carica aggiuntiva M553: I categoria;  
 propellente MEC 1216: I categoria.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A02982

### Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/001291/XVJ(53) del 6 maggio 2021, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.a. con sede e stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto, come di seguito indicato:

cartuccia clearing charge 127 mm: I categoria;  
 cannello elettrico IM92: IV categoria.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A02983

